

**Schema di Convenzione per la gestione della ricostruzione privata di cui al
Titolo II Capo I del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, tra l'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione post sisma 2016 Regione Umbria e i Comuni della Regione
Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e successivi.**

INDICE

- Art. 1 Oggetto della convenzione
- Art. 2 Ente responsabile della gestione
- Art. 3 Delega al rilascio del contributo
- Art. 4 Attività istruttoria del Comune
- Art. 5 Verifiche e controlli
- Art. 6 Funzioni ed attività di competenza dei Comuni per rilascio dei titoli abilitativi
- Art. 7 Attività dell'Ufficio Speciale Ricostruzione
- Art. 8 Decorrenza e durata della convenzione
- Art. 9 Disposizioni di rinvio
- Art. 10 Norma Finale

L'anno 2020 il giorno ___ del mese di _____ presso la sede di _____ posta in _____

Tra

1. L'**UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 REGIONE UMBRIA** con sede in Foligno (PG), Via Romana Vecchia snc (C.F. 94162980547), rappresentato in persona del Coordinatore, Ing. Stefano Nodessi Proietti, nato a Perugia il 25/08/1964 - C.F. NDSSFN64M25G478Q, domiciliato per la sua carica in Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG);

e

2. Il **COMUNE** di _____, con sede in _____ Via _____ (C.F. _____), rappresentato in persona del _____, nato a _____ il _____ C.F. _____ domiciliato per la sua carica in _____;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”*;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, *“Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”*;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito, con modificazioni, in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito denominato: *“decreto”*;

Viste le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nn. 4 e 8 rispettivamente del 17 novembre 2016 e del 14 dicembre 2016 e le Ordinanze nn. 13 e 19 rispettivamente in data 9 gennaio 2017 e in data 7 aprile 2017;

Vista l'Ordinanza Commissariale n.99 del 30 Aprile 2020 con la quale sono state definite le modalità e criteri per lo svolgimento da parte dei Comuni della istruttoria per le concessioni di contributo e di tutti i conseguenti adempimenti;

Vista l'Ordinanza Commissariale n.100 del 30 Aprile 2020 con la quale sono stati definiti i limiti di importo e le modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;

Visti in particolare:

- l'articolo 1, comma 5 del decreto ai sensi del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- l'articolo 2 del decreto recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari";
- l'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto ai sensi dei quali:
"L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmettono al Vice Commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche."
"Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili."
- l'articolo 3, commi 1, 4 e 4 bis del decreto ai sensi dei quali:
 - a. ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, è prevista l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016»;
 - b. i comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo";
 - c. limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C" o "E" limitatamente a livello operativo "L4", i comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresì curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti.;
- l'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'O.C. 99/2020 che esplicita che:
 - a. i procedimenti di cui al comma 1 sono quelli relativi agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private che risultino classificati inagibili con esito "B" "C" o "E", limitatamente al livello operativo "L4";

- b. possono essere oggetto dell'intesa tutte le fattispecie di cui al precedente comma, oppure solo alcune di esse;
- c. l'intesa dovrà riguardare l'istruttoria dell'intero procedimento relativo alla concessione del contributo, compresa la verifica della spettanza del contributo e del relativo importo. La stessa intesa dovrà prevedere le modalità di trasmissione della proposta di concessione del contributo al Vice Commissario territorialmente competente, di cui al comma 3 dell'art. 12 del dl 189 del 2016, al fine del provvedimento conclusivo di concessione del contributo da adottare ai sensi del successivo comma. E' fatta salva la facoltà di delega del Vice Commissario anche a favore del Dirigente o del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale stipulante l'intesa;
- d. l'intesa dovrà prevedere il termine entro il quale il Vice Commissario dovrà emanare il decreto di concessione del contributo che non potrà essere superiore a dieci giorni dalla ricezione della proposta;
- e. per i criteri di priorità nell' esame delle domande si applicano le disposizioni dell'art.12 bis, comma 2, e delle ordinanze commissariali;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 1 del 10/11/2016, con cui è stato approvato lo "Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato: «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.”;

Vista la Delibera di Giunta della Regione Umbria del 14/11/2016, n.1280 con cui è stato adottato lo Schema tipo di Convenzione per l'istituzione dell'«Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;

Richiamati, in particolare, gli articoli 2 e 3, comma 1 della suddetta Convenzione ai sensi dei quali:

- gli Enti sottoscrittori della convenzione partecipano alla gestione associata attraverso l'Ufficio speciale per la ricostruzione nei territori di cui all'art. 1 del Decreto legge n. 189/2016;
- l'Ufficio speciale per la ricostruzione persegue l'obiettivo di garantire la maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale di cui al citato Decreto legge n. 189/2016; cura gli interventi di ricostruzione tenendo conto delle esigenze specifiche delle Comunità territoriali, in base ai principi di adeguatezza e sussidiarietà;

Richiamate le Ordinanze del Vice-Commissario per la ricostruzione della Regione Umbria 27 dicembre 2016, n. 2, 31 maggio 2017, n. 4, 10 novembre 2017, n. 5 e 20 marzo 2018, n. 1;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 3 dell'Ordinanza del Vice Commissario del Governo per la ricostruzione 17 novembre 2016, n. 4, con cui tutti gli atti gestionali assegnati con provvedimenti del Commissario straordinario al Vice Commissario sono delegati ai Dirigenti dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione;

Vista l'Ordinanza del Vice Commissario del Governo per la ricostruzione 19 novembre 2019, n. 2, recante: "Ufficio Speciale Ricostruzione: delega funzioni struttura organizzativa.";

Richiamata la Convenzione tra la Regione Marche e l'Ufficio speciale per la ricostruzione Umbria recante la disciplina dei rapporti tra la Regione Marche e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria per l'erogazione delle applicazioni software denominate DOMUS Sisma, SismApp, Paleo e relativi servizi infrastrutturali stipulata in data 21/12/018 e acquisita al prot. n 0001161 del 22/01/2019;

Atteso che, dal combinato disposto dall'art. 107, commi 2 e 3 e dall'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 26/2000, gli atti di gestione amministrativa sono affidati ai dirigenti, mentre, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, vengono esercitate dai responsabili dei servizi e/o degli uffici;

Considerato che:

- il Vice Commissario con nota del 24/07/2019 con prot. n. 13577, ha invitato i comuni ricompresi nel cratere a manifestare il proprio interesse ad eseguire l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti, limitatamente alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C" o "E" limitatamente a livello operativo "L4;
- in sede di Comitato istituzionale, nella riunione tenutasi in data 24/09/2019, sono stati concordati i criteri per la ripartizione tra gli enti delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo determinato tenendo conto sia dei comuni che hanno manifestato la loro disponibilità allo svolgimento delle istruttorie delle pratiche di ricostruzione degli edifici con esito B, C ed E, sia del personale già in servizio presso gli enti;
- sempre a seguito della riunione del Comitato istituzionale del 24/09/2019, i Comuni che intendono svolgere le istruttorie della ricostruzione privata, oggi limitata ai soli esiti B e C (danni lievi), sono: Cascia, Ferentillo, Monteleone di Spoleto, Norcia, Preci e Spoleto;
- con riferimento alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "E" limitatamente a livello operativo "L4, è stata altresì rappresentata la facoltà da parte dei Comuni di posticipare la presa in carico delle predette pratiche in considerazione della complessità dell'attività istruttoria inerente alle stesse e della necessità di garantire un avvio graduale delle attività amministrative poste in capo ai Comuni;

- il Comune di Cascia ha manifestato la volontà a curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultano classificati inagibili con esito "B" o "C", specificando il relativo livello di partecipazione;

Richiamata la Convenzione per l'istituzione dell'“Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” stipulata in data 19 dicembre 2016 trascritta nel registro dell'Ufficiale Rogante della Regione Umbria al Repertorio n. 4709/2017 in particolare il comma 2 dell'art.7 ai sensi del quale con appositi accordi tra gli Enti sottoscrittori sono disciplinate le eventuali fasi di completamento degli interventi di ricostruzione;

Attesa la volontà delle parti di confermare i contenuti della convenzione di cui sopra, integrando la stessa in funzione delle nuove disposizioni commissariali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. In attuazione dell'art. 3 comma 4 bis del dl 189 del 2016, introdotto dall'art. 23, comma 1, lett. b del dl 18 aprile 2019 n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, sono disciplinati i criteri e le modalità per la conclusione dell'intesa tra gli Uffici Speciali per la ricostruzione e i Comuni in ordine all'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti.
2. I procedimenti di cui al comma 1 che il comune di Cascia si impegna a portare a termine sono quelli relativi agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private che risultino classificati inagibili con esito “B” o “C” e si riserva di acquisire successivamente anche la delega istruttoria per quelli con esito “E”, limitatamente al livello operativo “L4”.
3. Con la presente il comune di Cascia si impegna a portare a conclusione l'intero procedimento relativo alla concessione del contributo, compresa la verifica della spettanza del contributo e del relativo importo.
4. Nel caso di cui al comma 2, il Comune può chiedere posteriormente alla sottoscrizione della presente Convenzione, tramite comunicazione a mezzo PEC al Vice Commissario, la presa in carico delle richieste di contributo relative ai suddetti interventi.

Art. 2

(Ente responsabile della gestione)

1. Al Comune sottoscrittore della presente Convenzione compete la gestione di tutte le funzioni, le attività e i servizi di cui all'articolo 1 ad esso attribuito dalla normativa vigente

in materia. In particolare, in relazione alla ricostruzione privata di cui all'art. 5 del decreto, agli stessi è attribuita la titolarità del procedimento per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti, relativi:

- a) agli interventi di immediata riparazione e rafforzamento locale relativi alle unità strutturali danneggiate private che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C";
- b) agli interventi di ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione relativi alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili "E" limitatamente a livello operativo "L4". Limitatamente ai predetti interventi il comune rappresenta la propria disponibilità a farsi carico della relativa istruttoria. L'USR, previa intesa con gli stessi Comuni, definirà le modalità di attuazione dei relativi adempimenti.

Art. 3

(Delega al rilascio del contributo)

- 1 Il Sindaco individua e comunica al Vice Commissario per la ricostruzione il nominativo del dirigente e/o del responsabile dell'ufficio tecnico comunale cui delegare il provvedimento conclusivo di concessione del contributo e lo comunica ufficialmente al Vice Commissario;
- 2 Il soggetto delegato dovrà provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo di concessione contributiva entro 10 giorni dalla chiusura del documento istruttorio predisposto dagli uffici.
- 3 i criteri di priorità nell'esame delle domande sono quelli dell'art.12 bis, comma 2, del Decreto e delle ordinanze commissariali.

Art. 4

(attività istruttoria svolta dal Comune)

1. Il Comune di Cascia e per esso il soggetto delegato, si impegna a rispettare tutte le indicazioni contenute nell'O.C. n.100/2020 e svolge l'istruttoria finalizzata all'erogazione del contributo e tutti gli altri adempimenti relativi agli interventi previsti dall'art. 3, comma 4bis del decreto, nel rispetto delle disposizioni nonché delle previsioni dettate dallo stesso decreto e dalle ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione, ed in via esemplificativa:
 - a) acquisizione delle istanze ai sensi dell' O.C. n.100/2020 e delle domande di concessione dei contributi, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo tramite il programma applicativo DOMUS;
 - b) protocollazione, archiviazione e conservazione di tutta la documentazione

- tecnica e amministrativa concernente la domanda di contributo;
- c) verifica della completezza e regolarità della domanda e della documentazione allegata, nonché della sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi, comunicazione di eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
 - d) istruttoria per la determinazione del contributo concedibile secondo le disposizioni previste dalle Ordinanze Commissariali con particolare riferimento alla O.C. 100/2020;
 - e) cura degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia sismica, nel rispetto delle procedure stabilite dalla disciplina in materia di ricostruzione, al fine del rilascio della relativa concessione contributiva;
 - f) determinazione dell'importo del contributo ammissibile e determinazione del Decreto di concessione;
 - g) autorizzazione erogazione del contributo concesso per stato avanzamento dei lavori.
2. Il Comune di Cascia svolge inoltre gli accertamenti di competenza, in funzione di quanto previsto dalle Ordinanze Commissariali di riferimento, in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio a norma degli articoli 6-bis, 20 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle altre vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia.
3. Il Comune di Cascia collabora con l'USR nello svolgimento dei controlli a campione sulle istanze O.C. 100/2020 in misura pari al 20%.

Art. 5

(Verifiche e controlli)

1. Spettano agli Uffici comunali le verifiche preventive a campione delle domande di concessione, ai sensi dell'art.12-bis, comma 3, del decreto e delle ordinanze vigenti.
2. Agli Uffici Speciali per la ricostruzione spettano le verifiche e i controlli successivi alla concessione del contributo, ai sensi dell'art.12, comma 5, del decreto, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei decreti di concessione.
3. Le verifiche sono svolte nella stessa misura anche a fine lavori sulla certificazione del direttore dei lavori che attesta la regolare esecuzione delle opere ed il ripristino dell'agibilità, ai sensi delle ordinanze vigenti.
4. Il Comune si impegna ad uniformarsi alle direttive ed alle Ordinanze commissariali che regolano il procedimento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 dell'OC n.99/2020.

Art. 6

(Funzioni ed attività di competenza dei Comuni per rilascio dei titoli abilitativi)

1. I Comuni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4 secondo periodo del Decreto legge n. 189/2016, nonché delle previsioni di cui all'art. 6, comma 3-bis, dell'ordinanza n. 8 del 2016, all'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 2017 ed all'art. 9, comma 3, dell'ordinanza n. 13 del 2017, degli artt. 5 e 11 dell'O.C. 100/2020 provvedono agli accertamenti di competenza in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio a norma degli articoli 6-bis, 20 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle altre vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia, esercitano tutte le funzioni ad essi attribuite per lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o unici, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio o unico e l'autorizzazione paesaggistica di competenza degli stessi Comuni, secondo le disposizioni riportate nelle Ordinanze Commissariali di riferimento
 - a) ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio o unico e l'autorizzazione paesaggistica di competenza degli stessi Comuni, secondo le disposizioni riportate nelle Ordinanze Commissariali di riferimento;
 - b) nell'ambito delle funzioni amministrative attribuite allo Sportello unico per le attività produttive dalla normativa vigente in relazione ai procedimenti di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 inerenti agli interventi di cui al decreto legge n.189/2016, ad adottare la determinazione di conclusione del procedimento autorizzatorio di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, secondo le disposizioni riportate nelle Ordinanze Commissariali di riferimento;
 - c) ad adottare i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di esproprio preliminari alla realizzazione di opere pubbliche o beni culturali.”
 - d) ad uniformarsi alle direttive ed alle Ordinanze commissariali che regolano il procedimento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente Ordinanza.

Art. 7

(attività dell'Ufficio speciale per la ricostruzione)

- 1 L'Ufficio speciale per la ricostruzione supporta gli uffici comunali firmatari delle Intese attraverso specifica assistenza, formazione e informazione.
- 2 l'Ufficio speciale per la ricostruzione garantisce la formazione delle unità di personale assegnate ai Comuni per l'espletamento dei compiti demandati in forza dell'OC 100/2020 entro 30 giorni dalla presa in servizio.
- 3 Spettano agli Uffici comunali le verifiche preventive a campione delle domande di concessione, ai sensi dell'art.12-bis, comma 3, del decreto e delle ordinanze

vigenti. Agli Uffici Speciali per la ricostruzione spettano le verifiche e i controlli successivi alla concessione del contributo, ai sensi dell'art.12, comma 5, del decreto, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei decreti di concessione.

- 4 Le verifiche sono svolte nella stessa misura anche a fine lavori sulla certificazione del direttore dei lavori che attesta la regolare esecuzione delle opere ed il ripristino dell'agibilità, ai sensi delle ordinanze vigenti.

Art. 8

(Decorrenza e durata della convenzione)

1. La Convenzione entra immediatamente in vigore ed è efficace per le parti firmatarie dalla data delle rispettive sottoscrizioni ed avrà una durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4 del Decreto legge n. 189/2016.
2. La conclusione della Intesa dei Comuni con l'Ufficio Speciale Regionale competente deve essere trasmessa entro cinque giorni lavorativi al Commissario straordinario del Governo per il Sisma, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet, secondo quanto disposto dal c.7 dell'Art. 1 della O.C. 99/2020.

Art. 9

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente, dalle ordinanze emesse dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Decreto legge n. 189/2016.

Art. 10

(Norma Finale)

1. L'adesione avviene mediante sottoscrizione, da parte del Rappresentante legale del Comune aderente, di identico testo in modalità digitale. Il testo sottoscritto digitalmente è inviato in forma elettronica all' Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 Regione Umbria.
2. La presente Convenzione, sottoscritta per adesione con modalità digitale, ha la stessa efficacia del contratto sottoscritto contestualmente da tutte le parti e lo sostituisce formalmente a tutti gli effetti di legge.
4. Ai fini delle imposte di bollo e di registro, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 della Regione Umbria, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 10 pagine, che viene firmato dalle parti.

Sottoscrizione di tutti i partecipanti in modalità elettronica con firma digitale.